



## Comune di Bienno

Verbale n. 16 del 19.11.2025

### PARERE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICO PARTECIPAZIONI – ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 19 del mese di dicembre il Revisore Unico dei Conti Dott. Serafino Bertazzoli, nominato con atto consiliare n.3 del 31-01-2023, in data 19.11.2025 rilascia il seguente parere sulla proposta di deliberazione relativa all'Approvazione Piano di razionalizzazione periodico delle Partecipazioni societarie comunali – anno 2025 (art.20 D.Lgs. n.175/2016).

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge n.124/2015, che costituisce il Testo unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP);

Visto inoltre il D.Lgs. n. 100/2017, recante Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.175/2016 (Decreto correttivo);

Rilevato che l'art. 20, comma 1, del TUSP prevede che: *“fermo quanto previsto dall'art.24, comma1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;*

Rilevato che al comma 2 del sopracitato art.20 vengono stabilite puntualmente le situazioni che determinano la necessità della predisposizione, da parte dell'Ente locale, di un piano di riassetto;

Preso atto che le disposizioni del TUSP devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs. n.175/2016 prevede rilevanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

Il Revisore, pur non essendo direttamente investito dell'adempimento di legge di un obbligo di parere, (salvo il caso in cui influisca sulle modalità di gestione dei servizi, come previsto dall'art. 239, comma1, n.3 del Tuel), riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi ed i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che indicano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale inerente la revisione periodica delle partecipazioni, di cui all'art.20 del TUSP;

Visto il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni comunali, allegato alla predetta proposta di deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'Ente, nell'appena citato Piano di razionalizzazione, intende:

- Mantenere, senza l'adozione di interventi di razionalizzazione, le partecipazioni dirette ed indirette detenute nelle società "Valle Camonica Servizi Srl", "Servizi Idrici Valle Camonica Srl", "Blu Reti Gas Srl" e "Valle Camonica Servizi Vendite Spa", sussistendone i presupposti di legge e non essendovi presenti elementi sintomatici di cui art.20, comma2, del TUSP;
- Recedere, entro il 31/12/2026, dalla partecipazione diretta detenuta nella "Fontanoni Srl" (come da invito avvenuto della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia" del 27/03/2019), in considerazione della mancanza di alcuni requisiti indicati dall'art.20, comma 2, del TUSP (I. Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, ex art. 20, c.2, lett. b; II. Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente, ex art.20, c.2, lett. d e art. 26, c. 12-quinquies);
- Ampliare l'attività in modo che operi in altri settori ammessi dalla normativa (ciò in virtù della circostanza che vede la società essere stata acquistata dal Comune di Bienno, con atto del notaio D'Agostino, in data 20/12/2018) della partecipazione diretta detenuta nella "Idro-Re Srl" (salvo diverso avviso della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia), sebbene vi sia al momento la mancanza di alcuni requisiti indicati dall'art.20, comma 2, del TUSP (I. Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, ex art. 20, c.2, lett. b; II. Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente, ex art.20, c.2, lett. d e art. 26, c. 12-quinquies);

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione,

Visti:

- il D.Lgs n.175/2016 (TUSP);
- il D.Lgs n.100/2017 (Decreto correttivo);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

RILASCIA

Per quanto di competenza, Parere Favorevole in merito alla proposta di deliberazione relativa all'Approvazione Piano di Razionalizzazione periodico delle Partecipazioni societarie comunali – anno 2025 (art.20 D.Lgs. n.175/2016).

Invita, inoltre l'Ente a:

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;

- dare seguito agli intenti previsti nel piano di razionalizzazione circa la partecipazione diretta detenuta nella società "Fontanoni Srl";
- dare seguito agli intenti nel Piano di razionalizzazione circa la partecipazione diretta nella società "Idro-Re Srl", valutando attentamente, in alternativa, l'opportunità/necessità di procedere ad una dismissione della stessa, così come è in previsione per la partecipazione diretta nella società "Fontanoni Srl";
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le Società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione;

Bienno, 19.11.2025

  
Il Revisore Unico dei Conti  
Serafino Bertazzoni

